



Prot. n. 80112

Treviso, 29 settembre 2018

OGGETTO: Elezioni Consiglio Provinciale 2018 - Normativa vigente e modalità di presentazione delle candidature

Ai Sig.ri SINDACI

Ai Sig.ri CONSIGLIERI COMUNALI

dei Comuni della Provincia di Treviso

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia prot. n. 76584 del 18 settembre 2018, con il quale è stata indetta per il giorno mercoledì 31 ottobre 2018 l'elezione del Consiglio Provinciale di Treviso;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia prot. 80029 del 28 settembre con il quale è stato determinato l'orario delle votazioni, che si svolgeranno **mercoledì 31 ottobre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 23.00** nei seggi da costituirsi presso la sede della Provincia di Treviso, sita in via Cal di Breda, 116;

VISTI, per l'elezione del Consiglio Provinciale, :

- a) L'art. 1, comma 67, della Legge 56/2014 che prevede che il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da sedici componenti da eleggere;
- b) L'art. 1, comma 70, della Legge 56/2014 che prevede che l'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, **sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto;**
- c) L'art. 1, comma 73, della Legge 56/2014 che prevede che le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione;
- d) L'art.1, comma 71, della Legge 56/2014 che prevede che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

VISTI:




- a) La Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche e integrazioni;
- b) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 “Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”
- c) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 2014 di recepimento delle modifiche apportate al procedimento elettorale a seguito della conversione del D.L. 90/2014 con L. 114/2014;
- d) il Regolamento Provinciale “Modalità di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Treviso”, approvato con deliberazione n. 199/58117 in data 8 giugno 2015;
- e) l'art. 1, comma 2, del D. L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito in Legge 21 settembre 2018 n. 108;


SI INFORMANO

i Sig.ri SINDACI e CONSIGLIERI COMUNALI sulle modalità di presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Treviso.

- 1) **il numero delle sottoscrizioni** per le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale, **deve essere non inferiore a n. 67** (aventi diritto al voto);
- 2) le sottoscrizioni delle liste devono essere autenticate con le modalità descritte nell'allegato 1;
- 3) i candidati non possono sottoscrivere le liste dei candidati né della propria lista né di altre liste concorrenti;
- 4) le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale devono essere composte **da un minimo di 8 ad un massimo di 16 candidati**;
- 5) nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile;




- Ne deriva che nessuno dei due sessi può dunque essere rappresentato:
- a) da più di dieci candidati, nel caso in cui la lista sia composta da sedici candidati;
 - b) da più di nove candidati, nel caso in cui la lista sia composta da quindici o quattordici candidati;
 - c) da più di otto candidati, nel caso in cui la lista sia composta da tredici o dodici candidati;
 - d) da più di sette candidati, nel caso in cui la lista sia composta da undici candidati;
 - e) da più di sei candidati, nel caso in cui la lista sia composta da dieci o nove candidati;
 - f) da più di cinque candidati nel caso in cui la lista sia composta da otto candidati;
- 6) le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale, possono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale, costituito presso la sede della Provincia di Treviso, via Cal di Breda, 116, edificio n. 1, piano primo, ufficio del Direttore Generale, **nei giorni mercoledì 10 ottobre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e giovedì 11 ottobre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;**
- 7) **le liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale** possono essere presentate da uno dei candidati o da soggetto delegato (come previsto dalla modulistica), corredate dalle sottoscrizioni autenticate nelle forme di legge e dalla dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritte da ciascun candidato e autenticata. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Veneto. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile;
- 8) **le firme** possono essere autenticate anche presso l'ufficio elettorale della Provincia;
- 9) **i delegati alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Provinciale** possono essere al massimo due per lista, uno effettivo e uno supplente, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della Provincia, incaricati di ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsunzione della lista, di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione di tali delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta rispettivamente al capolista, che potrà svolgere direttamente le suddette attività dei delegati;



- 10) Non è previsto alcun quorum di votanti per la validità delle elezioni e non è prevista alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione;
- 11) Gli eventuali rappresentanti di lista possono essere nominati fino al giorno delle elezioni e possono essere scelti anche fuori dal corpo elettorale purché siano in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente del seggio la tessera elettorale;
- 12) Per il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali, non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica;
- 13) Trovano applicazione le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità e che, nei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 60 del D. Lgs. 267/2000, la causa va rimossa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (11 ottobre 2018);
- 14) La modulistica per la presentazione delle candidature è pubblicata nell'apposita sezione "Elezioni" del sito istituzionale della Provincia;

Si invitano cortesemente le segreterie dei Comuni della Provincia ad inviare tempestivamente copia della presente comunicazione ai Sindaci e ai Consiglieri Comunali.

IL DIRETTORE GENERALE
Responsabile dell'Ufficio Elettorale
avv. Carlo Rapicavoli



Allegato 1

OGGETTO: Autenticazione sottoscrizioni candidature e liste

L'autenticazione delle sottoscrizioni consiste nell'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive e (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Nell'attestazione devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento, la data e il luogo dell'autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica. In ultimo va quindi apposta la firma del pubblico ufficiale per esteso ed il timbro dell'ufficio.

La **Legge 21 marzo 1990 n. 53 all'articolo 14 comma 1** recita:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai [...] i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

Si precisa che:

- Gli amministratori comunali nonché i funzionari incaricati dal Sindaco possono autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui tali soggetti sono titolari (requisito della territorialità);
- I soggetti autorizzati ad autenticare NON possono autenticare le proprie sottoscrizioni;
- I Consiglieri Comunali (che abbiano comunicato la propria disponibilità al Sindaco) possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni;
- Il Presidente della Provincia e i Consiglieri Provinciali uscenti possono autenticare le firme in tutto il territorio provinciale;
- L'autenticazione consiste nell'attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore, quindi è necessario che la firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale che ne esegue l'autenticazione.